



FIARC

Federazione Italiana Arcieri

Tiro di Campagna

Regolamento di Giustizia



Aggiornato al 17/10/2009



SOMMARIO

Capitolo I - Generalità.....	6
Art. 1 - Principi informatori della Giustizia Sportiva.....	6
Art. 2 - Illecito sportivo e obbligo di denuncia.....	6
Art. 3 - Responsabilità delle persone fisiche e delle Compagnie.....	6
Art. 4 - Responsabilità degli affiliati in particolare.....	7
Capitolo II - Organi della Giustizia Federale.....	7
Art. 5 - Collegio dei Probiviri.....	7
Art. 6 - Il procedimento.....	8
Capitolo III - Norme di procedura.....	8
Art. 7 - Disposizioni generali.....	8
Art. 8 - Presentazione dei ricorsi.....	8
Art. 9 - Svolgimento dei procedimenti.....	9
Art. 10 - Esecutorietà immediata delle decisioni.....	10
Art. 11 - Astensione e ricusazioni.....	10
Capitolo IV - Procedimento per revocazione.....	11
Art. 12 - Revocazione.....	11
Capitolo V - Delle sanzioni.....	11
Art. 13 - Principi generali.....	11
Art. 14 - Sanzioni a carico di Compagnie.....	11
Art. 15 - Sanzioni a carico di tesserati.....	12
Art. 16 - Dell'ammenda in particolare.....	12
Art. 17 - Sospensione cautelare.....	13
Art. 18 - La recidiva.....	13
Art. 19 - Tentativo, circostanze aggravanti o attenuanti, concorso di circostanze.....	13
Art. 20 - Esecuzione delle sanzioni.....	14
Capitolo VI - Cause estintive delle infrazioni e delle pene.....	14
Art. 21 - Prescrizione.....	14
Art. 22 - Amnistia.....	14
Art. 23 - Indulto.....	14
Art. 24 - Grazia.....	15



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

(Delibera del Consiglio Federale del 13/12/2003)

Capitolo I - Generalità

Art. 1 - Principi informatori della Giustizia Sportiva

Gli Arcieri e le Compagnie affiliate sono tenute all'osservanza delle norme federali e devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale. Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto Federale.

Art. 2 - Illecito sportivo e obbligo di denuncia

Rispondono di illecito sportivo le Compagnie, i loro dirigenti, i tesserati FIARC in genere, i quali compiono e consentono che altri a loro nome e nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica.

Il tesserato FIARC che comunque abbia, o abbia avuto, rapporti con Compagnia o altri tesserati che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati al comma precedente, o comunque abbia notizia, ha il dovere, qualunque sia il modo con cui ne sia venuto a conoscenza, di informare immediatamente, mediante lettera raccomandata, il Presidente della Federazione che, a sua volta trasmetterà gli atti al Collegio dei Probiviri.

Art. 3 - Responsabilità delle persone fisiche e delle Compagnie

- a) Le persone fisiche indicate nel precedente articolo rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo e di colpa, salvo diversa disposizione. I dirigenti sociali muniti di legale rappresentanza delle Compagnie affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario degli illeciti disciplinari commessi dalle Compagnie medesime.
- b) Le Compagnie possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta nei casi previsti.
- c) L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.
- d) Le delibere degli Organi Federali ed i Comunicati Ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.



Art. 4 - Responsabilità degli affiliati in particolare

- a) Gli affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali.
- b) Gli affiliati sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari, nonché del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori.
- c) Gli affiliati rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico quando organizzano manifestazioni, e la mancata richiesta della forza pubblica comporta l'aggravante della sanzione.
- d) Gli affiliati si presumono responsabili degli illeciti sportivi dai quali hanno tratto vantaggio, anche se commessi da persone ad essi estranei; se provano o se sussistono fondati dubbi che abbiano partecipato all'illecito o che ne abbiano ignorato la commissione, sono esonerati da ogni responsabilità.

Capitolo II - Organi della Giustizia Federale

Art. 5 - Collegio dei Probiviri

- a) Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea Federale ai sensi dell'Art. 26 dello Statuto Federale e composto come indicato nello stesso articolo, è competente a giudicare inappellabilmente in materia di violazione di norme statutarie e regolamentari e dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, nonché in tema di lealtà e di illecito sportivo.
- b) È altresì competente a pronunciarsi su eventuali contrasti degli Statuti e Regolamenti delle Compagnie affiliate rispetto alle normative federali. È comunque competente per tutte le questioni che non sono di competenza del Consiglio Federale.
- c) È competente a decidere sui ricorsi avverso l'esclusione dall'Albo degli Istruttori, dei Capicaccia e dei Capisquadra da parte del Consiglio Federale.
- d) Esso rimane in carica per tre anni. Entro 30 giorni della nomina, il Presidente
 - a) Federale convoca il Collegio che nel suo seno elegge il proprio Presidente.
 - e) In nessun caso il Collegio dei Probiviri potrà risolvere dispute tra singoli arcieri, Compagnie ed in genere questioni in cui non sia parte almeno un Organo Federale o un Dirigente Federale.
- f) Il Collegio dei Probiviri, qualora ravvisi una chiara e manifesta infondatezza di un ricorso, ne ordina l'archiviazione dandone motivata comunicazione al ricorrente.
- g) Prima di instaurare un procedimento il Collegio dei Probiviri ha la possibilità



di esperire, previa convocazione delle parti, un tentativo di componimento bonario della vicenda.

Art. 6 - Il procedimento

Il procedimento per violazioni di norme statutarie e regolamentari è instaurato:

- a) d'ufficio e si svolge essenzialmente sulla base di atti e documenti ufficiali federali;
- b) su reclamo da parte di tesserati, Compagnie e Organi Federali.

Il procedimento per violazioni di norme sportive è instaurato:

- c) d'ufficio e si svolge essenzialmente sulla base dei documenti ufficiali (rapporto dei Capicaccia, Classifiche, ecc.);
- d) su reclamo da parte di tesserati, Compagnie e Organi Federali

Capitolo III - Norme di procedura

Art. 7 - Disposizioni generali

- a) Per la irrogazione delle sanzioni, con esclusione di quelle comminate d'ufficio a seguito di segnalazione di infrazioni riportate nei rapporti dei Capicaccia o rilevate da atti e documenti ufficiali, è necessaria la contestazione formale degli addebiti a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Federale, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per le controdeduzioni.
- b) L'incolpato, qualora ne faccia richiesta, ha diritto di essere ascoltato personalmente.
- c) Qualora emergano, nella fase istruttoria fatti di gravità tali da consigliare la sospensione cautelare dell'incolpato, il Collegio dei Probiviri potrà deliberarla per un periodo non superiore a 60 giorni.
- d) Se dalla istruttoria non emergono elementi di colpevolezza, il Collegio dei Probiviri dispone l'archiviazione della pratica.

Art. 8 - Presentazione dei ricorsi

- a) Sono legittimati a instaurare procedimento mediante presentazione di ricorso ai sensi degli articoli precedenti, le Compagnie, i loro dirigenti, i tesserati in genere che si ritengono lesi nei propri diritti.
- b) Per presentare un ricorso occorre avervi interesse diretto. Quando si ricorre in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le Compagnie o i tesserati partecipanti alla manifestazione.



Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso anche i terzi portatori di interessi diretti, compreso l'interesse per un miglior piazzamento nella manifestazione stessa.

- c) I ricorsi devono essere accompagnati dalla relativa tassa, definita dal Consiglio Federale, pena l'inammissibilità.
- d) Il ricorso deve essere presentato, pena la decadenza, entro 30 giorni dalla notifica dell'oggetto. Nel computo dei termini, mentre non si comprende il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza, si computa invece il giorno finale. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.
- e) Tutti i termini sono perentori.
- f) La rinuncia o il ritiro del ricorso non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo.
- g) Le tasse dei ricorsi accolti, anche parzialmente, sono restituite; vengono invece incamerate dalla Segreteria Generale negli altri casi.
- h) A carico della parte soccombente il Collegio dei Probiviri può porre le spese di procedimento.

Art. 9 - Svolgimento dei procedimenti

- a) Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono prese a maggioranza. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione. Le riunioni sono valide se sono presenti tutti i tre membri. I Probiviri possono esprimere il loro voto, sul singolo procedimento, anche tramite consultazione scritta o utilizzando strumenti informatici. In tal caso la riunione è valida anche con la presenza fisica di soli due Probiviri su tre, a condizione che il Probiviro assente esprima il suo voto per corrispondenza. È altresì ammessa la sottoscrizione separata del documento originale, approvato congiuntamente.
- b) Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere motivate e, nella loro integrità, rese note a mezzo di comunicato ufficiale, tramite la Segreteria Generale.
- c) Al Collegio dei Probiviri sono demandati i poteri di indagine e di accertamento.
- d) Le Compagnie e i tesserati possono farsi assistere da persone di loro fiducia. Non è comunque ammessa l'assistenza di più di un rappresentante per ogni parte.
- e) Le persone che ricoprono cariche federali, o che svolgono attività federali, non possono assumere incarichi di rappresentanza o assistenza in procedimenti che si svolgono dinanzi al Collegio dei Probiviri.
- f) I rappresentanti delle parti nei procedimenti che si svolgono dinanzi al Collegio dei Probiviri, devono essere muniti di delega, salvo che la rappresentanza della Compagnia sia assunta direttamente dal Presidente della Com-



pagnia stessa.

- g) È fatto divieto di diffondere o di fare comunque notorietà, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, a documenti, atti, memorie che riguardino procedimenti disciplinari in corso, fino a che non sia intervenuta decisione definitiva.
- h) Nei procedimenti per revocazione si applicano, in quanto compatibili, le stesse norme procedurali. Pregiudizialmente alla decisione di merito, il Collegio dei Probiviri si pronuncia sull'ammissibilità del procedimento.

Art. 10 - Esecutorietà immediata delle decisioni

Tutte le decisioni pronunciate dal Collegio dei Probiviri sono provvisoriamente esecutive. Esaminata la questione ed emesso il verdetto, questo verrà prodotto, a cura del Presidente del Collegio, al Consiglio Federale che, entro 30 giorni, emanerà la delibera e ne farà notifica alle parti perché ne prendano atto inappellabile.

Art. 11 - Astensione e ricusazioni

Ciascun componente del Collegio dei Probiviri è tenuto ad astenersi nei seguenti casi:

- a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
- b) se egli stesso o la moglie è parente sino al terzo grado o legato da vincoli di affinità di una delle parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione.

Può essere ricusato il componente del Collegio dei Probiviri negli stessi casi in cui è ritenuto ad astenersi.

Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto prima che venga emesso il verdetto.

Il ricorso per ricusazione deve essere accompagnato da una tassa di cauzione il cui importo sarà annualmente stabilito dal Consiglio Federale.

La ricusazione sospende il relativo procedimento.

Sulla ricusazione decide il Consiglio Federale a meno che non sia parte in causa, nel qual caso decide il Collegio dei Probiviri con l'astensione del membro ricusato. I membri ricusati vengono sostituiti dai membri supplenti.

La decisione dovrà essere adottata entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso. La decisione, pronunciata dopo aver ascoltato il membro ricusato e assunte se del caso le prove offerte, non è impugnabile.

Il membro supplente resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.



Capitolo IV - Procedimento per revocazione

Art. 12 - Revocazione

Avverso le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri, può essere proposta istanza di revocazione dinanzi allo stesso Collegio, quando ricorra uno dei seguenti casi:

- a) La decisione adottata dal Collegio dei Probiviri è l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.
- b) Se si è giudicato in base alle prove riconosciute false dopo la decisione.
- c) La parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini della decisione, per torto altrui o per cause di forza maggiore.
- d) È stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento.
- e) Nel precedente procedimento è stato commesso errore di fatto.

L'istanza di revocazione può essere proposta in qualsiasi momento dalle Compagnie o dai tesserati che siano stati parti nel procedimento che ha dato luogo alla decisione revocanda.

L'istanza di revocazione deve essere accompagnata dalla tassa prevista per il ricorso.

Capitolo V - Delle sanzioni

Art. 13 - Principi generali

Le Compagnie, i tesserati e in genere tutti coloro che siano stati riconosciuti responsabili della violazione delle norme dello Statuto dei Regolamenti Federali e di ogni altra disposizione vigente, sono punibili secondo la natura della gravità dei fatti commessi con una o più delle sanzioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 14 - Sanzioni a carico di Compagnie

A carico degli Affiliati sono previste le seguenti sanzioni:

- a) Ammonizione, consistente in un richiamo scritto all'osservanza della norma violata.
- b) Diffida, consistente in una intimazione al rispetto delle norme, regolamenti



e correttezza sportiva, oppure a non ripetere infrazioni già commesse.

- c) Ammenda, consistente in una pena pecuniaria, il cui ammontare massimo viene stabilito ogni anno dal Consiglio Federale.
- d) Sospensione parziale dall'attività federale. Detta sanzione può inibire l'organizzazione di gare per un determinato periodo, comunque non superiore a 12 mesi, ovvero la partecipazione dei tesserati a gare di calendario, nonché l'esercizio di determinati diritti che derivano alle Compagnie stesse dallo Statuto e dai Regolamenti Federali, ivi compresi i benefici finanziari eventualmente spettanti.

Agli affiliati nei confronti dei quali sia stata applicata la suddetta sanzione non può, in ogni caso, essere inibito il diritto di voto nelle Assemblee Nazionali o Regionali, se continuano a sussistere tutti gli altri requisiti per il riconoscimento di tale diritto.

- e) Radiazione dai ruoli federali.

Art. 15 - Sanzioni a carico di tesserati

- a) I Dirigenti ed i tesserati in genere che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, dei Regolamenti Federali o di ogni altra disposizione vigente, secondo la natura o la gravità dei fatti commessi, possono essere soggetti ad una o più delle seguenti sanzioni:
 - 1) Ammonizione.
 - 2) Diffida.
 - 3) Ammenda.
 - 4) Inibizione temporanea a svolgere ogni attività sportiva in seno alla FIARC o a rappresentare una Compagnia nell'ambito federale.
 - 5) Inibizione temporanea o definitiva a ricoprire cariche federali.
 - 6) Radiazione dalla Federazione.
- b) Per l'ammenda vale quanto stabilito al punto c) dell'Art. 14 del presente Regolamento.
- c) Qualora l'inibizione temporanea dovesse essere inflitta per reati di illecito sportivo o per dolose infrazioni alle norme statutarie e regolamentari dalle quali sia scaturito grave nocimento alla FIARC il periodo della squalifica a termine previsto al punto a) comma 4) potrà essere elevato fino a tre anni.

Art. 16 - Dell'ammenda in particolare

L'ammenda deve essere versata alla Segreteria Generale entro il termine di 20 giorni dalla data in cui la decisione passata in giudicato è comunicata, salvo diverso termine stabilito nel dispositivo della decisione.

Al termine dell'anno federale le ammende non versate sono iscritte a debito



delle Compagnie e dei tesserati, che non potranno quindi rinnovare l'affiliazione senza aver prima integralmente saldato ogni loro precedente pendenza finanziaria.

Art. 17 - Sospensione cautelare

Il Collegio dei Probiviri può disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività a carico dei tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso procedimento disciplinare.

I periodi di sospensione cautelare effettivamente scontati devono essere computati a tutti gli effetti nella sanzione eventualmente irrogata.

Art. 18 - La recidiva

La Compagnia ed il tesserato in genere che, dopo essere stato punito per una qualsiasi violazione delle norme contenute nello Statuto o in qualsiasi Regolamento Federale, ne commette altre della stessa specie nei tre anni successivi, soggiace ad aggravamento della sanzione.

Spetta al Collegio dei Probiviri fissare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari. L'aggravamento non potrà essere comunque superiore al doppio della sanzione massima prevista per l'infrazione.

Art. 19 - Tentativo, circostanze aggravanti o attenuanti, concorso di circostanze

La Compagnia o il tesserato che compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazione, o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.

Sono circostanze aggravanti dell'infrazione quando non ne sono elementi costitutivi, il dolo o la colpa grave dell'autore o responsabile dell'infrazione, e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione stessa.

Possano ritenersi aggravanti o attenuanti anche altre circostanze soggettive o oggettive.

Il ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti comporta inasprimento o diminuzione della sanzione che sarebbe inflitta se le circostanze non ricorresse. La misura dell'aggravamento non potrà essere, comunque, superiore al doppio della sanzione massima prevista per l'infrazione.



Art. 20 - Esecuzione delle sanzioni

Le sanzioni che comportino inibizioni o squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale.

Le sanzioni di inibizioni o squalifiche a chiunque inflitte, che non possono essere scontate in tutto o in parte, nell'anno federale o nell'anno sportivo in cui sono state irrogate, debbono essere scontate, anche per il solo residuo, nell'anno federale o negli anni sportivi successivi, anche nel caso in cui il tesserato abbia cambiato Compagnia.

Capitolo VI - Cause estintive delle infrazioni e delle pene

Art. 21 - Prescrizione

Le infrazioni nelle quali si ravvisano gli estremi di illecito sportivo non si prescrivono, l'inchiesta ed il giudizio devono essere sempre svolti appena l'infrazione venga a conoscenza degli Organi Federali, indipendentemente dall'anno sportiva nella quale detta infrazione fu commessa.

Tutte le altre infrazioni avverso le quali non sia intervenuta decisione irrevocabile di condanna, cadono in prescrizione al termine dell'anno sportiva immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l'ultimo atto relativo all'infrazione stessa; la semplice apertura dell'inchiesta, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente Regolamento, sospende il decorso della prescrizione.

Art. 22 - Amnistia

È un provvedimento generale con cui la FIARC provvede ad estinguere l'infrazione e, nel caso in cui vi sia stata condanna passata in giudicato, fa cessare l'esecuzione della sanzione.

La competenza alla concessione dell'amnistia spetta al Consiglio Federale, il quale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia stessa.

Per i giudizi in corso di svolgimento, per infrazioni coperte dall'amnistia il Collegio dei Probiviri pronuncia decisione di non luogo a procedere.

Art. 23 - Indulto

Al pari dell'amnistia è un provvedimento di carattere generale ad opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può venire in tutto o in parte condonata ovvero computata in altra specie di pena.

L'indulto non estingue le pene accessorie e non presuppone una condanna irrevocabile.



La sua efficacia è di regola circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data di deliberazione del Consiglio Federale, che è l'Organo Federale competente alla promulgazione.

L'indulto può essere sottoposto a condizioni o obblighi e non si applica nei casi di recidiva reiterata.

Nel concorso di più infrazioni l'indulto si applica una sola volta dopo cumulate sanzioni.

Art. 24 - Grazia

La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato tesserato. Competente alla concessione è il Presidente Federale, cui incombe l'obbligo prima dell'adozione del provvedimento di sentire il parere del Consiglio Federale.

Deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata, dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua, ovvero potrà commutarla in altra più lieve.

Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta del tesserato, indirizzata al Presidente Federale.

Avverso i provvedimenti di radiazione, l'istanza di grazia non può essere inoltrata prima che sia decorso un quinquennio dal passaggio in giudicato della sanzione.



FIARC
Federazione Italiana Arcieri
Tiro di Campagna

Affiliata IFAA
International Field Archery Association



FIARC - Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna
Via Gianluigi Banfi 6 - 20142 Milano
Tel. 02.89.30.55.89 - Fax 02.89.30.21.06
segreteria@fiarc.it - amministrazione@fiarc.it - www.fiacr.it